



# COMUNE DI RIETI

## ***Regolamento di disciplina della composizione e delle attività del Comitato dei Garanti***

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Funzioni e compiti

Art. 3 - Composizione

Art. 4 - Modalità di elezione del rappresentante dei dirigenti

Art. 5 - Comitato dei Garanti istituito in Convenzione tra enti

Art. 6 - Durata e sostituzione nell'incarico

Art. 7 - Sede

Art. 8 - Criteri di funzionamento

Art. 9 - Entrata in vigore

---

## **Art. 1 - Oggetto**

Il presente regolamento disciplina la composizione, le funzioni, i compiti, la nomina e le attività svolte dal Comitato dei Garanti.

## **Art. 2 - Funzioni e compiti**

1. Il Comitato dei Garanti svolge i compiti consultivi in materia di provvedimenti sanzionatori a carico dei dirigenti indicati all'art. 21, commi 1 e 1 bis, del D. Lgs. 165/2001, nonché ogni altra funzione prevista per legge, per regolamento, dal C.C.N.L. Area Dirigenza (Regioni AA.LL.) o da altre fonti normative vigenti durante il periodo dell'incarico.

## **Art. 3 - Composizione**

1. Il Comitato dei Garanti è composto da tre membri, due dei quali, denominati membri "fissi", scelti tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Trattasi, di norma, di magistrati del T.A.R., magistrati ordinari, magistrati onorari, esponenti dell'avvocatura dello Stato, alti funzionari esperti di organizzazione, avvocati del libero foro preferibilmente con esperienza in materia di diritto del lavoro.

2. Ad uno dei membri "fissi" il Sindaco di Rieti conferisce le funzioni di Presidente del Comitato.

3. I membri "fissi" vengono nominati dal Sindaco di Rieti, di cui uno liberamente scelto dall'Amministrazione tra le professionalità come riportate nel comma 1 del presente articolo, l'altro, a seguito di formale richiesta, indicato da un'Amministrazione Centrale.

---

4. Il terzo membro, denominato membro "aggiunto", è un rappresentante eletto dai dirigenti conformemente a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, del C.C.N.L. 23.12.1999 e secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente Regolamento.

5. La nomina del membro "aggiunto" avviene con provvedimento del Sindaco a conclusione delle procedure elettorali di cui all'art.4

#### **Art. 4 – Modalità di elezione del rappresentante dei dirigenti**

1. L'assemblea dei dirigenti è appositamente convocata dal Segretario Generale, presso gli uffici dell'Amministrazione comunale e risulterà valida se risultano presenti e votanti la metà più uno dei dirigenti in servizio presso il Comune.

2. Ogni dirigente ha diritto ad esprimere una sola preferenza.

3. In caso di assenza un dirigente potrà delegare per iscritto un altro dirigente ad esprimere il proprio voto. In tal caso il delegato esprimerà separatamente due preferenze.

4. La votazione avverrà tramite schede che verranno distribuite durante l'Assemblea dei dirigenti. Risulta eletto chi riceve il maggior numero di preferenze, comunque non sarà eletto chi non riceve almeno due preferenze.

5. Sono candidabili e quindi eleggibili prioritariamente gli stessi dirigenti, in subordine (ossia qualora nessun dirigente si candidasse o nessun dirigente ricevesse almeno due preferenze), i dirigenti potranno esprimere un nominativo esterno all'Ente (dipendente di pubblica amministrazione, privato

---

o libero professionista) purché in possesso di specifiche competenze nel campo della valutazione delle prestazioni e dei comportamenti organizzativi dei responsabili gestionali con esperienza maturata di almeno 3 anni. Non sono eleggibili i componenti del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Rieti.

6. A conclusione delle operazioni di scrutinio, cui potranno assistere i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL Area Dirigenza – Regioni e Autonomie Locali, il Segretario Generale proclama l'elezione del componente nominato dalla dirigenza che ha ottenuto il maggior numero di voti e redige apposito verbale firmato dai votanti e dai rappresentanti sindacali se presenti. In caso di parità di votazione, si procederà a nuovo scrutinio.

7. Sono elettori attivi i dirigenti con contratto a tempo determinato e indeterminato, anche convenzionati o in posizione di comando, in servizio alla data delle elezioni.

#### **Art. 5 - Comitato dei Garanti istituito in convenzione tra enti**

1. Il Comitato dei Garanti può essere altresì istituito attraverso il ricorso a forme di convenzione tra più enti, come previsto dall'art. 15, comma 1, del C.C.N.L. 23.12.1999.

2. In tale caso i membri "fissi" vengono individuati dalle amministrazioni, tenuto conto dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, nell'atto di Convenzione. L'atto di Convenzione individua altresì l'Amministrazione che procederà alla nomina dei "membri fissi" (Capoconvenzione).

3. L'individuazione dei "membri fissi" può essere altresì effettuata da una delle amministrazioni che intendono convenzionarsi.

---

4. Il rappresentante eletto dai dirigenti (membro "aggiunto") è nominato autonomamente presso ciascun ente; in tal caso, a secondo di quale Ente il Comitato valuta, il Presidente del Comitato inviterà un componente o l'altro.

#### **Art. 6 - Durata e sostituzione nell'incarico**

1. Il Comitato dura in carica cinque anni dalla nomina e l'incarico può essere rinnovato per una sola volta.

2. Ad ogni componente del Comitato non dipendente è attribuito un compenso forfetario al lordo degli oneri fiscali e contributivi pari a € 300,00 per seduta.

3. In caso di cessazione, rinuncia, impossibilità o incompatibilità sopravvenute dei componenti, gli stessi vengono sostituiti entro quindici giorni. Il nuovo componente resta in carica fino alla originaria scadenza triennale del Comitato.

4. Nel caso in cui il componente eletto dai dirigenti (membro "aggiunto") dovesse risultare il soggetto rispetto al quale il Comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere, lo stesso sarà sostituito - per tale caso contingente - dal secondo candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In assenza di candidati non eletti, il membro "aggiunto" - per tale caso contingente - sarà sostituito dal dirigente con maggiore anzianità di servizio maturata presso l'ente di appartenenza nella qualifica dirigenziale.

---

## **Art. 7 - Sede**

1. Il Comitato dei Garanti ha sede presso il Comune di Rieti o, in caso di istituzione attraverso il ricorso a forme di convenzione tra più enti, presso l'Amministrazione che se ne avvale.
2. L'Ente di cui al comma 1 destina idoneo locale e mette a disposizione apposito contingente di personale per esigenze di segreteria del Comitato.

## **Art. 8 - Criteri di funzionamento**

1. L'Amministrazione, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 21, commi 1 e 1 bis, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e dall'art. 23 bis, comma 1 lettere b), c) e d) del C.C.N.L. 10.4.1996, introdotto dall'art. 13 del C.C.N.L. 22.2.2006, si conforma al parere del Comitato dei Garanti che dev'essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta (art. 15 del CCNL del 23.12.1999). Decorso inutilmente detto termine si prescinde da tale parere.
  2. La richiesta di parere al Comitato è inoltrata dal Segretario Generale, ove il Direttore non sia stato nominato, unitamente alla contestazione di addebito ed alle eventuali controdeduzioni prodotte dall'interessato.
  3. Il Comitato dei Garanti ai fini della decisione, esamina tutte le questioni rilevanti, di merito e di legittimità; ha accesso ai documenti amministrativi; può richiedere ai servizi ed alle altre unità organizzative atti ed informazioni inerenti la propria attività; deve disporre l'audizione del dirigente a cui è stato mosso l'addebito.
  4. Su richiesta del dirigente interessato, il Comitato dei Garanti prima della formulazione del proprio parere, nel rispetto del termine di cui al primo
-

comma, dispone l'audizione dello stesso, anche assistito da persona di fiducia.

5. Il parere del Comitato è formulato in forma scritta, motivato, datato e sottoscritto da tutti i componenti.

6. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta.

7. I membri del Comitato si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui venissero a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. n. 196/2003.

#### **Art. 9 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio

---